

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **71/1970** (ECLI:IT:COST:1970:71)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **MORTATI**

Camera di Consiglio del **06/05/1970**; Decisione del **06/05/1970**

Deposito del **18/05/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5002 5003**

Atti decisi:

N. 71

SENTENZA 6 MAGGIO 1970

Deposito in cancelleria: 18 maggio 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 125 del 20 maggio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in

cui rende efficace erga omnes l'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia, e del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo di lavoro 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1968 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Bettini Tino, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento penale contro Bettini Tino, opponente al decreto penale col quale era stato condannato a lire 120.000 di ammenda perché, nella sua qualità di titolare di una impresa edile, aveva violato il disposto dell'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia, per avere omesso di accantonare presso la Cassa edile genovese o altro istituto di credito le quote dovute per ferie, gratifica natalizia e festività nei riguardi dei propri dipendenti, il pretore di Genova, con ordinanza in data 23 dicembre 1968, ha sollevato questione di costituzionalità del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes l'art. 34 del c.c.n.l. 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia e specificamente l'art. 12 del c.c.l. per la provincia di Genova del 1 settembre 1959, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Ricordata la giurisprudenza della Corte costituzionale e rilevato come la norma del contratto collettivo concernente la provincia di Genova non sia stata finora dichiarata incostituzionale, pur essendo affetta da vizi in tutto e per tutto analoghi alle norme cui si riferivano le precedenti pronunce di accoglimento, il pretore ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 26 marzo 1969. Nessuna delle parti si è costituita nel giudizio così promosso.

Considerato in diritto:

La norma dell'art. 12 del c.c.l. 1 settembre 1959, sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili e affini della provincia di Genova è stata in realtà resa esecutiva erga omnes in virtù del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, e non dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, menzionato nell'ordinanza di rimessione. Poiché tuttavia questa riferisce l'impugnazione agli articoli dei contratti collettivi resi efficaci erga omnes dai due decreti presidenziali, questi devono essere considerati ambedue impugnati nelle rispettive parti.

L'articolo unico del D.P.R. n. 1032 del 1960, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 34 del c.c.n.l. suddetto, è stato tuttavia già dichiarato illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 129 del 1963 e pertanto la questione, nella corrispondente parte, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Deve essere invece decisa per la prima volta la questione concernente l'articolo unico del D.P.R. n. 715 del 1961, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 12 del c.c.l. suddetto, la quale, pur presentandosi come corrispondente a quella risolta con la sentenza n. 129 del

1963 (e confermata in altre successive: nn. 31, 59, 78, 79 e 97 del 1964, n. 100 del 1965, n. 48 del 1966, nn. 41 e 73 del 1967, nn. 33 e 34 del 1969), riguarda una norma che ha una portata distinta da quella espressamente dichiarata illegittima con tale pronuncia, anche se è analoga ad essa per il suo contenuto.

In proposito tuttavia non vi è che da ripetere quanto fu detto nelle precedenti sentenze testé ricordate e cioè che le disposizioni degli accordi o contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizie e affini dalla costituzione delle casse edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere fatti valere obbligatoriamente anche nei confronti dei non iscritti alle associazioni che li hanno stipulati.

Donde l'illegittimità della norma impugnata che prescrive l'accantonamento presso la cassa edile delle somme dovute per gratifica natalizia, ferie e festività.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia, sollevata dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe, in relazione alla legge 14 luglio 1959, n. 741, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo di lavoro 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.